

STATUTO

Organismo di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato *dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino*

e

dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e *Conservatori della Provincia di Torino*

Art. 1 – Costituzione

1. È costituito dagli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Torino (nel seguito, OIT) e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino (nel seguito, OAT), giuste delibere n. 542 del 5 novembre 2014 e n. 90/17 del 14 maggio 2014 dei rispettivi Consigli, l'Organismo di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato (nel seguito, Organismo) per la risoluzione di controversie civili e commerciali, anche ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16 D. Lgs. 28/10 s.m.i.
2. L'Organismo ha per oggetto le attività volte alla definizione di controversie civili e commerciali a mezzo mediazione ex D.Lgs 28/2010, conciliazione volontaria, arbitrato, arbitraggio, perizia tecnica e perizia contrattuale.

Art. 2 – Sede

1. L'Organismo svolge le sue funzioni presso le sedi legali dei Consigli OIT e OAT in Torino, con facoltà di definire di volta in volta sedi operative diverse.

Art. 3 – Autonomia organizzativa e patrimoniale - Rappresentanza legale

1. L' Organismo è dotato di autonomia organizzativa e patrimoniale.
2. L' Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, è legalmente rappresentato dal suo Presidente.

Art. 4 – Scopo

1. L'Organismo provvede alle attività previste al c.2 dell'art. 1 affidandone il compito a Professionisti accreditati ed iscritti nel proprio "Elenco dei Professionisti", a termini di Regolamento.

2. L' Organismo è, pertanto, dedicato
 - a) alla promozione, sviluppo, organizzazione e realizzazione delle procedure descritte al c.2 dell'art. 1;
 - b) alla formazione e aggiornamento dei Professionisti di cui al c.1 che precede, secondo le previsioni di legge;
 - c) allo svolgimento di ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di cui sopra.

Art. 5 – Organi Direttivi

1. Organi Direttivi dell'Organismo sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio Direttivo (**CD**)
 - c) Il Tesoriere
 - d) Il Segretario

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organismo è, ad anni alterni, il Presidente OIT o il Presidente OAT o loro delegato facente parte del rispettivo Consiglio dell'Ordine.
2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del CD, dettando l'ordine del giorno e, sulla base delle delibere assunte dal CD, promuove le attività dell'Organismo.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Organismo è retto da un Consiglio Direttivo costituito da
 - a) Presidente OIT o Presidente OAT o loro delegato, secondo le modalità previste dal c.1 dell'art. 6;
 - b) due membri nominati da OIT e due membri nominati da OAT, scelti tra i rispettivi iscritti e in possesso del titolo di mediatore ex D.Lgs. 28/2010;
2. Prendono parte alle attività del CD e sono da questo designati:
 - a) un Segretario scelto tra gli iscritti OIT o OAT e preferibilmente in possesso del titolo di mediatore ex D.Lgs. 28/10;
 - b) un Tesoriere scelto tra gli iscritti OIT o OAT e preferibilmente in possesso del titolo di mediatore ex D.Lgs. 28/10.
3. Segretario e Tesoriere partecipano alle attività del CD senza diritto di voto.
4. I membri del CD di cui al c.1, lett. b) dell'art. 7 rimangono in carica per quattro anni e possono essere riconfermati per un unico ulteriore mandato.

5. Spetta al CD

- a) dirigere l'Organismo curandone l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione del Segretario, del Tesoriere, del personale di Segreteria e dei Professionisti;
 - b) provvedere alla tenuta ed aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 13, con cadenza almeno semestrale ed alla sua revisione, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12, con cadenza almeno biennale;
 - c) assegnare ai Professionisti le controversie sottoposte all'Organismo secondo i criteri definiti nel Regolamento, avendo comunque riguardo all'oggetto ed al valore della controversia, alla capacità ed esperienza del Professionista, eventualmente aderendo all'indicazione congiunta delle Parti;
 - d) vigilare sull'osservanza, da parte del Professionista designato, degli obblighi di legge, del Regolamento e dei principi del Codice Etico;
 - e) esercitare il potere di verifica e controllo nei confronti dei Professionisti a termini di Regolamento, nonché esaminare in via preliminare, eventuali doglianze nei loro confronti;
 - f) esercitare il potere di gestione straordinaria della spesa;
 - g) approvare, con le scadenze di cui all'art. 15, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale.
6. Il CD stabilisce l'importo dell'indennità da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le Parti sul valore della controversia o quest'ultimo subisca variazioni nel corso della procedura. Il CD valuta periodicamente, e comunque ogni 3 anni, l'aggiornamento degli importi dell'indennità, anche in funzione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.
7. Il CD può delegare proprie funzioni specifiche ad uno o più dei propri membri.
8. Il CD è convocato dal Presidente a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo, senza formalità e con un preavviso di almeno gg 5, salvo urgenze.
9. Il CD è validamente costituito con la presenza di almeno quattro suoi componenti. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo OIT/OAT.
10. Di ciascuna riunione è redatto specifico verbale a cura del Segretario in apposito registro, numerato in ogni pagina e vidimato dal Presidente e dal Segretario; il registro viene custodito nella sede dell'Organismo.
11. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Il Segretario

1. Il Segretario, unitamente al personale di Segreteria, coadiuva il CD nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Segretario tiene il protocollo delle procedure affidate all'Organismo, cura la redazione dei verbali delle sedute del CD ed è il depositario di tutti gli atti dell'Organismo.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni del CD esprimendo, ove richiesto, parere consultivo.

Art. 9 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, unitamente al personale della Segreteria, coadiuva il CD nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Tesoriere ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo, predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale ed è titolare di potere di spesa per la gestione ordinaria.
3. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del CD esprimendo, ove richiesto, parere consultivo.

Art. 10 – Il Personale di Segreteria

1. L'Organismo svolge la propria attività avvalendosi di personale di Segreteria e/o del personale dipendente dei rispettivi Consigli. A tal fine, ogni Consiglio attribuisce ai propri dipendenti, nominativamente individuati ed appositamente formati, mansioni relative allo svolgimento dei compiti di Segreteria.
2. La Segreteria, sotto la direzione del Presidente e coordinata – per quanto di rispettiva competenza – dal Segretario e dal Tesoriere, cura l'espletamento dei servizi amministrativi, organizzativi e logistici per lo svolgimento dei procedimenti affidati all'Organismo; custodisce e gestisce i fascicoli delle procedure, anche a mezzo di supporti informatici.
3. Il personale di Segreteria è soggetto all'obbligo di riservatezza e non può intrattenere rapporti diretti con le Parti, assumere obblighi o garantirsi diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio.

Art. 11 – Obblighi nei confronti del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione

1. Limitatamente alle procedure ex D.Lgs. n. 28/10, l'Organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a menzionare il proprio numero di iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione, utilizzando la dicitura:

“iscritto al n. del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 18 D.Lgs. n. 28/10”.

2. L’Organismo è tenuto, altresì:
 - a) a comunicare al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi inviati ai fini dell’iscrizione nel Registro;
 - b) a inviare al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione il verbale attestante l’esito del Procedimento di Mediazione;
 - c) a trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione, al termine del Procedimento di Mediazione, la scheda di valutazione del servizio, sottoscritta dalla Parte con le indicazioni delle proprie generalità, attraverso modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento;
 - d) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno di iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

Art. 12 – I Professionisti iscritti all’Organismo

12.a - Mediatori ex D.Lgs. n. 28/10

1. I Mediatori di cui si avvale l’Organismo, abilitati e accreditati come tali presso il Ministero della Giustizia, sono in possesso della prevista formazione e aggiornamento, acquisiti presso gli enti di formazione in conformità al Regolamento ed a quanto previsto dal D.M. 145/11 smi.
2. Nello svolgimento del servizio di mediazione, il CD può autorizzare lo svolgimento della procedura in co-mediazione con la presenza di più Mediatori, senza che ciò dia titolo ad esigere supplementi di tariffa.
3. Al Mediatore è fatto obbligo di rispettare le previsioni del Regolamento relative all’esercizio della sua funzione e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. 180/10.
4. Il Mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza su tutto quanto sia portato a sua conoscenza o apprenda per ragioni della sua opera.
5. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne che sia diversamente disposto dalla legge.

12.b – Conciliatori

1. Fuori dei casi di cui al punto 12.a, le Parti possono rivolgersi volontariamente all'Organismo per esperire, suo tramite e con l'assistenza del Conciliatore, un tentativo di conciliazione finalizzato al raggiungimento di una bonaria composizione della vertenza che le oppone.
2. I Conciliatori di cui si avvale l'Organismo sono
 - a) in possesso di una specifica formazione riconosciuta dall'Organismo;
 - b) abilitati e iscritti in apposito elenco tenuto dall'Organismo;
 - c) tenuti a partecipare a specifico aggiornamento periodico secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. Nello svolgimento del servizio di conciliazione, il Conciliatore può avvalersi della collaborazione di ausiliari esperti, previo accordo delle Parti qualora ciò comporti un onere economico.
4. Il Conciliatore e gli eventuali ausiliari esperti sono tenuti all'obbligo della riservatezza su tutto quanto sia portato a conoscenza o apprendano per ragioni della loro opera.
5. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al Procedimento di Conciliazione non sono accessibili al pubblico, tranne che sia diversamente disposto dalla legge.

12.c – Arbitri, Arbitratori e Periti

1. Le parti possono rivolgersi all'Organismo per lo svolgimento di Procedure di Arbitrato, Arbitraggio, Perizia tecnica e Perizia contrattuale.
2. Le procedure di cui al c.1 che precede sono affidate ai Professionisti inclusi alla voce "Arbitri" dell'Elenco dei Professionisti, che sono:
 - a) in possesso di una specifica formazione riconosciuta dall'Organismo;
 - b) abilitati e iscritti in apposito elenco tenuto dall'Organismo;
 - c) tenuti a partecipare a specifico aggiornamento periodico, secondo quanto previsto dal Regolamento.
6. Gli Arbitri possono avvalersi della collaborazione di ausiliari esperti previo accordo delle Parti qualora ciò comporti un onere economico.
3. Gli Arbitri e gli eventuali ausiliari esperti sono tenuti all'obbligo della riservatezza su tutto quanto sia portato a loro conoscenza o apprendano per ragioni della loro opera.
4. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrato non sono accessibili al pubblico tranne che sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 13 – Elenco dei Professionisti e loro nomina

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, l'Organismo si avvale dei Professionisti.
2. L'Elenco dei Professionisti è organizzato secondo le previsioni dell'art 12 e del Regolamento.

Art. 14 – Polizza assicurativa

1. L'Organismo stipula una polizza assicurativa per somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile a qualunque titolo derivante all'Organismo ovvero ai Professionisti di cui esso si avvale nello svolgimento delle attività di cui all'art.1 .

Art. 15 – Gestione contabile

1. L'Organismo redige propria contabilità anche a mezzo di supporto informatico.
2. Costituiscono Entrate dell'Organismo, oltre ad eventuali contributi da parte di OIT e/o OAT o di terzi, i proventi derivanti dalle quote di iscrizione versate dai Professionisti e dalle attività istituzionali.
3. Costituiscono Uscite dell'Organismo i compensi dei Professionisti e le spese di gestione e amministrazione dell'Organismo.
4. Le Entrate e le Uscite sono annotate nel rendiconto contabile-finanziario a cura del Tesoriere.
5. L'Organismo è tenuto a comunicare bilancio preventivo e conto consuntivo ad OIT e OAT entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 16 – Cancellazione dell'Organismo

1. In caso di cancellazione dell'Organismo dal Registro Ministeriale degli Organismi di mediazione ex DM n. 180/10, i Procedimenti di Mediazione già in corso sono comunque portati a conclusione; per quelli non ancora avviati, l'Organismo procede sollecitamente alla restituzione alle Parti dei documenti prodotti e delle indennità versate.
2. L'Organismo prosegue le altre attività di cui all'art. 1, eliminando dalle proprie comunicazioni istituzionali ogni riferimento alla mediazione ex D.Lgs. n. 28/10.
3. In caso di cessazione definitiva dell'attività dell'Organismo, i procedimenti già in corso sono comunque portati a conclusione; per quelli non ancora avviati, l'Organismo procede sollecitamente alla restituzione alle Parti dei documenti prodotti e delle indennità versate.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto, in uno con il Regolamento e con il Codice Etico, entra in vigore immediatamente e, per la sola parte riguardante la mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, in seguito all'iscrizione dell'Organismo nel Registro Ministeriale degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell' art.16 D.Lgs. n. 28/10.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto, proposta dal CD, è approvata dal Consiglio OIT e OAT.
2. Le modifiche statutarie riguardanti le procedure di mediazione ex DM 180/10 devono essere comunicate al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, c.3 D.Lgs. n. 28/10 e sono efficaci decorsi 60 giorni dal compimento della formalità di cui al c. 1 senza che il Ministero abbia mosso obiezioni.

Art. 19 – Norma di Chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Torino , lì

Il Presidente OIT

Il Presidente OAT

Il Presidente dell' Organismo

INDICE

Art. 1)	Costituzione	pag 1
Art. 2)	Sede	pag 1
Art. 3)	Autonomia organizzativa e patrimoniale. Rappresentanza legale.	pag 1
Art. 4)	Scopo	pag 1
Art. 5)	Organi Direttivi dell'Organismo	pag 2
Art. 6)	Il Presidente	pag 2
Art. 7)	Il Consiglio Direttivo	pag 2
Art. 8)	Il Segretario	pag 3
Art.9)	Il Tesoriere	pag 4
Art.10)	Il Personale di Segreteria	pag 4
Art.11)	Obblighi nei confronti del Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione	pag 4
Art.12)	I Professionisti iscritti all'Organismo	pag 5
Art.13)	Elenco dei Professionisti e loro nomina	pag 6
Art.14)	Polizza assicurativa.	pag 6
Art.15)	Gestione contabile	pag 7
Art.16)	Cancellazione dell'Organismo	pag 7
Art.17)	Entrata in vigore	pag 7
Art.18)	Modifiche dello Statuto e del Regolamento	pag 7
Art.19)	Norma di Chiusura	pag 8